



Azienda per la Mobilità nell'Area di Taranto

Ordine del Giorno del

8/4/2009

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE PER IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE N°

F

Deliberazione n°

del

OGGETTO DELLA PROPOSTA

**ESAME ISTANZA LAVORATORI CAMASSA EMANUELE, PERRUCCI
EUPREPIO E VIZIELLI FRANCESCO. DETERMINAZIONI
CONSEQUENZIALI.**

TARANTO li 19/06/2008

alla c.a. Contar
Amat
02/07/08
[Signature]

Spett.le

Presidente del CdA AMAT S.p.A.
Direttore Generale AMAT S.p.A.
TARANTO

Noi sottoscritti Camassa Emanuele, Perrucci Euprepio e Vizzielli Francesco dipendenti dell'AMAT Spa con la qualifica di Operatore di Esercizio, ex dipendenti "CTP", premesso che, con una prima transazione venivamo equiparati contrattualmente ai dipendenti AMAT e che con una successiva transazione rientravamo negli accordi aziendali vigenti al 31-12-79 avendone l'anzianità,

chiediamo alla S.V. il riconoscimento del "TRATTAMENTO SOSTITUTIVO ULTERIORI SCATTI" punto 2 accordo aziendale del 26/02/1972.

Sicuri della Vostra attenzione porgiamo distinti saluti.

in attesa
sui libri

IN FEDE

[Signature]
Euprepio Perrucci
Emanuele Camassa
Vizzelli Francesco

12664

Pro. N°	24 GIU. 2008	
Del		
F	PRESIDENTE	☒
DE	DIRETTORE GENERALE	☐
DI	DIRETTORE AMMINISTRATIVO	☒
DT	DIRETTORE TECNICO	☐
UE	ESERCIZIO MOVIMENTO	☐
UM	AFFARI GEN. AMMINISTR.	☐
U	ACQUISTI CONTRATTI	☐
U	CONSIGLIO D'AMMINISTRAZIONE	☐
U	INFORMATICA	☐
U	PERSONALE RETRIBUZIONI	☒
U	TECNICHE	☐
U	PRODOTTO TRAFFICO	☐
U	INSEGNAMENTO ECONOMICO	☐
U	UFFICIO	☐

24/6

Prot. 23868 /UP

Taranto, lì 04 DIC. 2008

Egr. Avv.
Roberto Barberio
Corso Italia, 254
TARANTO

74100

OGGETTO: Parere per applicabilità punto 2) dell'Accordo aziendale del 26/02/1972
(cd. ulteriori scatti al 2,5%) nei confronti degli agenti Camassa Emanuele, Perrucci Eupreprio e Vizzielli Francesco

Con l'allegato ricorso del 19/06/2008 i lavoratori emarginati in oggetto, hanno congiuntamente rivendicato l'applicabilità del punto 2) dell'A.A. del 26/02/1972, di cui si allega stralcio.

Per una Sua completa disamina della questione, si allega anche la nota aziendale del 30/05/2008, prot. az. n° 10'714, con cui sono stati già forniti i chiarimenti richiesti in merito dall'O.S. della CGIL.

Come già evidenziato, l'Accordo del 1972 prevedeva l'attribuzione in favore del personale di un numero illimitato di scatti di anzianità biennali del valore del 2,5%, in aggiunta a quelli derivanti dal CCNL di categoria.

Con successivo Accordo aziendale del 06/01/1981 si procedette al congelamento del valore di ogni singolo scatto, rapportandolo al 2,5% della retribuzione minima conglobata di dicembre 1979. Tale beneficio, quindi, anche in considerazione del fatto che secondo l'art. 5 del CCNL 12/03/1980 non poteva sussistere un meccanismo di maturazione degli scatti di anzianità difforme da quello nazionale, continuò ad essere applicato unicamente al personale in forza al 31/12/1979.

L'Accordo del 26/02/1972, successivamente disdettato con deliberazione del CdA n°1628/1994, è stato operativo fino al 31/10/1996 e, ad oggi, soltanto il personale avente diritto (ossia quello che era già in forza al 31/12/1979) conserva il numero degli scatti maturati e congelati fino al 31/10/2006, data di disdetta.

Nel caso di specie, i ricorrenti, tutti provenienti in mobilità dal CTP, chiedono l'applicabilità dell'Accordo in considerazione sia della anzianità convenzionale di

Società per Azioni con Socio unico soggetta a direzione e coordinamento da parte del Comune di Taranto
Via C. Battisti, 657 - 74100 Taranto • Tel. +39 099 73561 • Fax +39 099 7794247 • web: www.amat.ta.it • e-mail: amat@amat.ta.it

Codice Fiscale, Partita Iva e N° iscrizione al Registro delle Imprese di Taranto 00146330733
Capitale sociale: € 8.400.000,00 interamente versato

servizio loro riconosciuta antecedente al 31/12/1979 sia della transazione sottoscritta in data 03/06/2004 innanzi alla competente Commissione di Conciliazione, con cui è stato riconosciuto loro il beneficio delle 5 giornate aggiuntive di ferie spettanti azien-
dalmente al personale in forza al 31/03/1980.

L'eventuale accoglimento del ricorso comporterebbe, in relazione all'anzianità convenzionale, il riconoscimento di un numero limitato di scatti aggiuntivi (più specificatamente : Zaccaria e Camassa n° 3 scatti, Perrucci n° 5 scatti), il cui importo unitario mensile dovrebbe essere congruo in quanto, oltre ad eccepire comunque il decorso della prescrizione quinquennale, la base di calcolo per il valore di ogni singolo scatto rimane sempre la retribuzione conglobata al 31/12/1979.

Si resta in attesa di un suo parere in merito all'accoglibilità del ricorso.

Cordiali saluti

Il Direttore Generale
(Ing. Giovanni Matichecchia)

Dott.ssa Fabiola Menenti

Da: robertobarberio@libero.it
Inviato: lunedì 16 febbraio 2009 13.28
A: menenti@amat.ta.it
Oggetto: Parere su applicabilità punto 2 Accordo Aziendale 26.02.1972



PARERE 16.02.09
SU APPLICABIL...

Gent.ma dott.ssa,

Allego il parere in oggetto,
Cordialità
Roberto Barberio

3151
Prot. N
Del 17 FEB. 2009
P PRESIDENTE ☐
DG DIRETTORE GENERALE ☐
DA DIRETTORE AMMINISTRATIVO ☐
DT DIRETTORE TECNICO ☐
UE ESERCIZIO MOVIMENTO ☐
UAG AFFARI GEN./P.R./SINISTRI ☐
UA ACQUISTI/CONTRATTI ☐
UC CONTABILITA'/BILANCIO ☐
UI INFORMATICA ☐
UP PERSONALE/RETRIBUZIONI ☒
UT TECNICO ☐
UI.PT PRODOTTI TRAFFICO ☐
UI.RG RAGIONERIA/ECONOMATO ☐
STQ STAFF QUALITÀ ☐


17/2

Studio Associato Barberio

e-mail robertobarberio@libero.it

Avv. Roberto Barberio

Avv. Luca Barberio

Avv. Marco Barberio

00179 ROMA

Via Baronio n. 54/A – tel/fax 06-7850537

74100 TARANTO

16 febbraio 2009

C.so Italia n. 254 – tel. 099-7351536 – fax 099-7362875

Amat SpA

Via C. Battisti, 657

74100 Taranto

OGGETTO: Parere su “applicabilità del punto 2) dell’Accordo Aziendale 26.02.1972 (cd ulteriori scatti del 2,5%) nei confronti degli agenti Camassa Emanuele, Perrucci Eupreprio e Vizzielli Francesco.

All’attenzione della dott.ssa Menenti

Riscontro la richiesta in oggetto.

Ho già anticipato, in apposite conversazioni telefoniche, l’esigenza di risolvere il problema su basi di mera opportunità.

Ferma la data di cessazione degli effetti (31.10.96) dell’accordo in oggetto, la soluzione può assumere differente rilievo a seconda che venga data prevalenza all’accordo 24.07.96 (intercorso tra il CTP e l’Amat) e la data dell’assunzione in transito degli interessati.

Il fatto che, nel nostro caso, la disdetta iniziale dell’accordo 26.02.72 sia intervenuta in epoca (27.04.94) largamente anteriore ad entrambe le date di cui sopra, dovrebbe mettere al riparo la buona fede dell’Amat e, con essa, dovrebbe scongiurare ogni invocazione di affidamento da parte dei tre agenti che rivendicano l’applicazione degli scatti. Tanto perché la disdetta, riferita allo specifico caso, era stata già manifestata al momento della più corposa disdetta degli accordi aziendali del 23.03.1997 su cui, come è noto, fu incentrato un ampio contenzioso (perdente per l’Amat) tra l’azienda e gli ex CTP.

Esclusivamente per questioni di "proroga", quindi, l'accordo aziendale del 26.02.1972 risultò vigente al momento (24.07.96) dell'accordo tra il CTP e l'Amat sul passaggio in mobilità. Ciò esclude che possa riproporre il tema della iniziativa contraria alle regole della buona fede.

Messo al bando il problema della "buona fede", largamente utilizzato dagli ex CTP nel contenzioso di cui si è detto, il dato che potrebbe assumere rilievo è esclusivamente quello dell'anzianità. In genere, nel transito degli agenti, valgono le prerogative acquisite presso l'azienda di provenienza.

Invece, sulla base dell'opinabile natura "transattiva" attribuita dai giudici all'accordo del 24.07.96, l'anzianità di provenienza (maturata presso il CTP) è divenuta, stando all'applicazione dei giudici, lo strumento per beneficiare di tutti i "vantaggi" connessi dall'Amat all'anzianità di servizio dei propri agenti.

Al di là di ogni considerazione giuridica, l'esiguità economica della questione suggerisce di privilegiare una soluzione di opportunità. Ossia una scelta che consenta di prevenire il peso di un contenzioso che, atteso il trascurabile valore della contesa (non estensibile ad ulteriori agenti), rischierebbe di risultare sproporzionato.

A disposizione per ogni ulteriore chiarimento,

Invio i miei migliori saluti

Avv. Roberto Barberio